



THIN CAPITALIZATION: CONTRASTO ALLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DISCIPLINA LEGISLATIVA

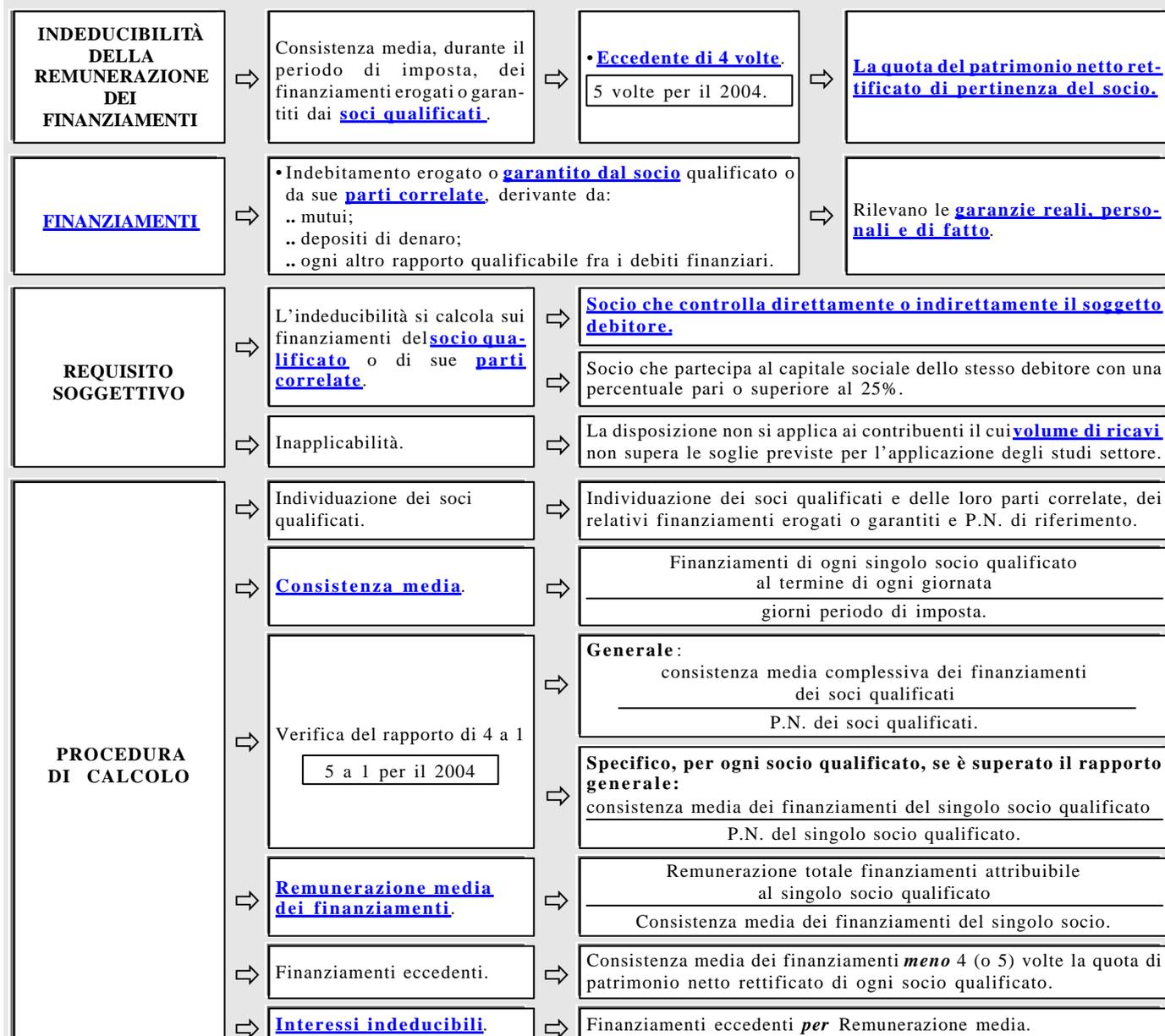
Art. 98 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 1 D. Lgs. 12.12.2003, n. 344 - L. 7.04.2003, n. 80 - C.M. 17.03.2005, n. 11/E

La riforma fiscale introduce, al ricorrere dei relativi presupposti, l'ineducibilità degli interessi passivi per quelle imprese che sono finanziate dai propri soci qualificati o che, pur finanziate da terzi soggetti, sono assistite da garanzia dei predetti soci qualificati o di loro parti correlate. La disposizione non si applica ai finanziamenti erogati nell'esercizio dell'attività bancaria o erogati da soggetti che svolgono professionalmente attività finanziarie, nonché ai soggetti con volume di ricavi inferiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore. In particolare, è previsto che sono ineducibili gli interessi passivi riferiti a finanziamenti che eccedono la proporzione di 4 a 1 (5 a 1 per il 2004), rispetto alla quota di patrimonio netto rettificato di pertinenza del socio o di una sua parte correlata. È tuttavia necessario che il socio che eroga o garantisce il finanziamento detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale.

Con la C.M. 17.03.2005, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le prime disposizioni applicative che sono approfondite in articoli successivi.

SCHEMA DI SINTESI

S



DISCIPLINA LEGISLATIVA



INTERESSI PASSIVI DA FINANZIAMENTI DEI SOCI

<ul style="list-style-type: none"> • Indeducibilità 	<ul style="list-style-type: none"> • La remunerazione dei finanziamenti, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, è indeducibile dal reddito imponibile al manifestarsi di alcune condizioni, per la parte eccedente una soglia considerata fisiologica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'art. 3, c. 115 L. 549/1995 (obbligazioni emesse da società non quotate). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Condizione per l'indeducibilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Consistenza media durante il periodo di imposta dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eccedente di 4 volte. • 5 volte per il primo periodo di imposta (2004). 	<ul style="list-style-type: none"> • La quota del patrimonio netto rettificato di pertinenza del socio e sue parti correlate.
<p>Gli interessi passivi relativi all'eccedenza sono indeducibili.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Apporti di capitale 	<ul style="list-style-type: none"> • La quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio è aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di: <ul style="list-style-type: none"> .. associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi; .. partecipazione agli utili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2554 Codice Civile. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti rilevanti per il rapporto 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti erogati 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti erogati direttamente dal socio qualificato o da sue parti correlate, derivanti da mutui, da depositi di denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria. • Rilevano anche il notional cash pooling e il leasing finanziario. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti garantiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti garantiti dal socio o da sue parti correlate. • Debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti irrilevanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'art. 1 D. Lgs. 87/1992, con esclusione delle società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> • La disposizione si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi è uguale o superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi settore (€ 5.164.569), tenendo conto dei ricavi a tali fini rilevanti. • Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • La limitazione si applica anche alle società di persone e agli imprenditori individuali. • Persona fisica esercitante attività di impresa in forma individuale. • Esclusioni 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Il riferimento al socio è da intendersi al titolare dell'impresa e nelle imprese familiari anche al coniuge, parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Banche e intermediari del credito. • Imprese i cui soci sono gli Organi e le Amministrazioni dello Stato o altri soggetti elencati nell'art. 75 D.P.R. 917/1986. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Inapplicabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • L'indeducibilità della remunerazione eccedente non si applica: <ul style="list-style-type: none"> .. se l'ammontare complessivo dei finanziamenti non eccede 4 volte il patrimonio netto contabile; oppure .. se il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti erogati o garantiti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguentemente, i finanziamenti sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. 	

QUALIFICAZIONE DEL SOCIO

• **Parti correlate**

- Si considerano parti correlate al **socio qualificato**:
 - .. le società da questi controllate;
 - .. i familiari.

- Ai sensi dell'art 2359 C.C.
- Coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.

• **Socio qualificato**

- Il socio è qualificato quando:
 - .. direttamente o indirettamente controlla il soggetto debitore;
 - .. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al **25%**.
- Rileva il possesso di azioni speciali, purché conservino la natura di partecipazioni sociali; non rilevano le partecipazioni agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni che non attribuiscono lo status di socio.

- Ai sensi dell'art. 2359 C.C.
- Concorrono anche le partecipazioni detenute da sue parti correlate.

ELEMENTI DI CALCOLO

• **Quota di pertinenza del socio qualificato**

- Si considera:
 - .. il patrimonio netto contabile, risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

- Comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito.

Rettifiche in diminuzione

- Crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti.
- Valore di libro delle azioni proprie in portafoglio.
- Perdite subite.
 - Nella misura in cui, entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono, non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura.
- Valore di libro delle partecipazioni in società controllate e collegate.
 - O, se minore, del relativo patrimonio netto contabile.

• **Consistenza media dei finanziamenti**

- Ammontare complessivo derivante dalla somma del valore dei finanziamenti esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta.
- Numero dei giorni del periodo stesso.
- Se i saldi contabili differiscono dai saldi in valuta, occorre riferirsi a questi ultimi.
- Non concorrono alla determinazione della consistenza i **finanziamenti infruttiferi** erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate.
 - A condizione che la remunerazione media (dei finanziamenti fruttiferi) non sia superiore al **Tasso Ufficiale di Riferimento** maggiorato di un punto percentuale. (es.: 2,25% + 1,00% = 3,25%).
 - Il tasso è individuato con provvedimento del governatore della **Banca d'Italia** (dal 6.12.2005 il tasso è fissato al 2,25%).
 - Il calcolo è effettuato su ogni singolo socio.

• **Remunerazione dei finanziamenti eccedenti**

- La remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al seguente rapporto:

$$\frac{\text{remunerazione complessiva dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio, maturati nel periodo d'imposta}}{\text{consistenza media degli stessi}}$$
- Finanziamenti eccedenti
 - Sono eccedenti i finanziamenti erogati o garantiti dal socio per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di 4 a 1 con il patrimonio netto.

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

• **Coordinamento**

- In primo luogo si applicano le norme sulla thin capitalization. Art. 98
- Sulla rimanente parte degli interessi passivi, al netto degli interessi attivi, si applica il pro rata partecipativo (art. 97 Tuir).
 - Indeducibilità in base al rapporto fra:
 - .. eccedenza del valore contabile delle partecipazioni rispetto a quello del patrimonio netto;
 - .. totale dell'attivo patrimoniale ridotto del patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali.
 - Deducibilità in base al rapporto tra:
 - .. l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito;
 - .. l'ammontare di tutti i ricavi e proventi.